

Istruzioni sulla sicurezza

SA-02173-C1 Impianti di segnalazione di pericolo

Swisscom SA

Group Security

Casella postale

3050 Berna

Versione	Data	Persona	Modifiche apportate/osservazioni
0.1	28.06.2022	Claudio Passafaro	Redazione
0.9	09.12.2022	Daniel Zysset	Tradotto e finalizzato
1.0	09.12.2022	Thomas Dummermuth	Collaudo/rilascio

Responsabile: SiBe Brand-Objektschutz

Edito da: SiBe Brand-Objektschutz

Redazione: 28.06.2022

Creato da: Passafaro Claudio

Destinatari: come da 1 Scopo e campo di applicazione

Contenuto

1	Scopo e campo di applicazione	3
2	Disposizioni di base	3
3	Misure antimanomissione	3
4	Responsabilità	3
5	Responsabilità	4
6	Informazioni sul documento	4
6.1	«Versione 1»	4

1 Scopo e campo di applicazione

¹ Le presenti disposizioni di sicurezza definiscono la gestione operativa degli impianti di segnalazione di pericolo. Valgono per tutti gli impianti di segnalazione di pericolo che monitorano edifici e superfici utilizzati da Swisscom, indipendentemente dalla relativa proprietà.

² Rientrano nel concetto di impianto di segnalazione di pericolo tutti gli impianti di allarme capaci di riconoscere autonomamente pericoli o elaborare input sui pericoli inseriti da utenti e segnalarli tramite telecomunicazione. In Swisscom si tratta in particolare di sistemi di rilevazione e segnalazione di incendi, allarmi antintrusione e antirapina e rilevatori di fumo.

2 Disposizioni di base

³ Gli impianti di segnalazione di pericolo devono essere progettati, installati e gestiti in conformità della legislazione vigente nei relativi paesi e località, coerentemente agli sviluppi della tecnica e secondo le istruzioni per l'uso.

3 Misure antimanomissione

⁴ Gli impianti di segnalazione di pericolo devono essere protetti da manomissioni e interventi volontari e involontari, soprattutto al fine di prevenirne la disattivazione.

⁵ I codici che consentono l'accesso a tali impianti devono essere comunicati solo a persone specifiche per l'edificio in questione. Se un codice di accesso viene comunicato a un gruppo di persone, bisogna comunque fare in modo che le persone a conoscenza del codice siano quante meno possibile.

⁶ In caso di modifiche alla composizione del gruppo di persone a conoscenza dei codici o al livello di autorizzazione di una di esse, i codici di accesso devono essere modificati.

4 Responsabilità

⁷ Tutte le persone che ne sono a conoscenza devono mantenere la necessaria confidenzialità e gestire con cura i codici di accesso in loro possesso.

⁸ Eventuali terze parti (come ad es. fornitori di rilevatori antincendio, fornitori di servizi ecc.) a conoscenza di codici di accesso agli impianti di segnalazione di pericolo di Swisscom sono tenute a rispettare le disposizioni legislative e aziendali adottate a garanzia di una gestione sicura dei codici di accesso.

⁹ Le terze parti possono pubblicare piani di protezione specifici per i codici di accesso comunicati a gruppi di persone. La responsabilità per la protezione adeguata dei codici di accesso spetta alle relative parti terze.

5 Responsabilità

¹⁰ In funzione del danno causato e della corrispondente colpa, la violazione delle disposizioni legislative e aziendali può comportare sanzioni aziendali e richieste di risarcimento (lista non esaustiva).

6 Informazioni sul documento

Le presenti disposizioni di sicurezza definiscono la gestione operativa degli impianti di segnalazione di pericolo.

6.1 «Versione 1»

Doc ID	SA-02173-C1 Impianti di segnalazione dei pericoli
Classificazione	C1 Public
Ambito di applicazione	Swisscom SA
Data di emissione	28.06.2022
Stato	released
Oggetto del documento	Direttiva di sicurezza
Correlazioni	LLV-ANA-002 / LLV-IAM-023 / LLV-IAM-064 / LLV-SYS-002 / HLV-ANA-008 / HLV-ANA-009 / LLV-IAM-061